

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

44/2019

A cura di d. Bruno Bordignon

600/19 Beni della chiesa cattolica, niente esenzione Ici se l'uso come scuola è indiretto

(scuola24.ilsole24ore.com - di *Andrea Alberto Moramarco*)

La sentenza

In tema di imposta comunale sugli immobili su beni della chiesa cattolica, spetta l'esenzione a condizione che l'immobile sia utilizzato per finalità assistenziali esclusive e anche dirette. L'imposta è, invece, dovuta se gli immobili sono utilizzati da altro soggetto che svolge l'attività di istituto scolastico. Ad affermarlo è la Cassazione con l'ordinanza 32088/2019.

Il caso

La controversia ha ad oggetto l'applicabilità dell'esenzione Ici, in base all'articolo 7 del Dlgs 504/1992, ad un complesso immobiliare i cui locali sono utilizzati da un centro educativo ignaziano per l'attività di istruzione. Il nodo della questione è dato dal fatto che la scuola religiosa secondo il Comune non è proprietaria dell'immobile ma soggetto giuridico diverso, con la conseguenza che non può ritenersi applicabile l'esenzione in mancanza delle condizioni previste dalla normativa Ici.

La decisione

Dopo l'alternarsi dei verdetti di merito dinanzi a Commissione tributaria provinciale e regionale, la vicenda arriva in Cassazione dove i giudici di legittimità optano per la tesi della difesa dell'ente locale, rinviando la decisione nuovamente ai giudici tributari d'appello che dovranno verificare se effettivamente «il soggetto giuridico che utilizza i locali sia diverso dal contribuente proprietario». Ebbene, ricorda la Suprema corte, la duplice condizione necessaria per godere dell'esenzione in esame è l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore, accompagnata dalla esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Pertanto, in caso di utilizzazione indiretta, tale esenzione non può ritenersi applicabile.